

2019



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Lavoro

N. 882 SENT.
 N. 6378/14 R.G.
 N. 6418/19 CRON

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in composizione monocratica nella persona del giudice, dott.ssa Vittoria Orlando, all'udienza del 28 febbraio 2019, udita la discussione, ha pronunciato a norma dell'art. 429 c.p.c. mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 6378/2014R.G.

TRA

Maraglino, nato a Massafra (TA) il _____, rappresentato e difeso dall'avv. Luca _____

RICORRENTE

E

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia;

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 1 luglio 2014 _____ domandava accertarsi il proprio diritto a conseguire dall'INPS la riliquidazione della pensione VO 10075872 dalla sua decorrenza originaria (luglio 2003) sostenendo che, negli ultimi anni utili alla determinazione dell'ammontare della stessa, aveva conseguito retribuzione previdenziale figurativa nonché annua minore, con l'effetto della riduzione dell'importo del trattamento.

Richiamava, ai fini del ricalcolo, l'art. 3, 8° co., l. 297/82 e le sentenze della Corte Costituzionale n. 264/94, n. 201/99 e n. 432/99; depositava, in corso di causa, un conteggio attestante la differenza rivendicata in più sul primo rateo della pensione.

L'I.N.P.S., costituitosi tempestivamente, eccepiva, la decadenza dall'azione volta all'ottenimento della riliquidazione della pensione alla stregua dell'art.47 d.P.R. n. 639/1970, ed in particolare dell'ultimo comma introdotto dal d.l. n. 98/2011, e la prescrizione quinquennale dei ratei per effetto dell'art.47-bis d.P.R. n.639/1970 come integrato e modificato dal D.L. n.98/2011. Quantificava, comunque, l'importo del rateo iniziale della pensione riliquidato neutralizzando la contribuzione figurativa accreditata per cassa integrazione guadagni in euro 1.176,76 e neutralizzando anche la mobilità in euro 1.182,66 allegando alla propria memoria i calcoli effettuati dagli uffici amministrativi dell'ente.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, dopo alcuni rinvii dovuti all'assenza per trasferimento ad altra sede del magistrato assegnatario della controversia, sostituito il predetto magistrato, effettuata una consulenza contabile, dopo il deposito dell'elaborato peritale, alla odierna udienza del 28 febbraio 2019, all'esito della discussione dei difensori delle parti, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).

La domanda è fondata limitatamente a quanto di ragione e va, quindi, accolta nei limiti di

[Handwritten signature]

quanto in seguito esposto.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria avanzata dall'Istituto convenuto.

Nel caso in esame, infatti, si tratta della rideterminazione di una pensione liquidata prima del 6 luglio 2011, per la quale, dunque, secondo il pronunciamento delle Sezioni Unite (n. 12720/2009 seguito da pronunce conformi ed ormai consolidate: Cass. sent. n.16549/2016; ord. n.15064/2017 solo per citare le più recenti), la decadenza di cui all'art. 47 ultimo comma del d.P.R. n. 639/70, aggiunto dall'art. 38, comma 1 lett.d) non può trovare applicazione.

L'oggetto del giudizio attiene chiaramente ad una riliquidazione di trattamento pensionistico riconosciuto in modo parziale, non essendosi tenuto conto in maniera corretta della contribuzione minore ricevuta negli ultimi anni, che incide sull'integrale liquidazione del trattamento pensionistico e perciò in relazione ad elementi che erano presenti al momento della domanda di pensione, e quindi, conosciuti dall'Istituto.

Trattasi di una fattispecie del tutto analoga a quella scrutinata dalla Cassazione con la sent.n. 16549/2016 in cui la Suprema Corte ha affermato che "prima della innovativa disciplina contenuta nell'art. 38, comma 1, lettera d, dei D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 del 2011, che si occupa di estendere la disciplina della decadenza "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito" - non poteva essere certamente soggetta ad alcuna decadenza ai sensi dell'art. 47 cit. in quanto rientrante nel regime di esclusione delineato, secondo ripetute indicazioni, dalle Sez. Unite di questa Corte (Cass. Sez. un. 18 luglio 1996 n. 6491; Sez. unite 12720 e 12718 del 29.5.2009), dando vita ad un orientamento in virtù del quale "la decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 - come interpretato dall'art. 6 del cid. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166 - non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l'Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale" (sentenza n. 12720 del 29/05/2009); essendosi ivi ribadito "l'illogicità ed irrazionalità in materia previdenziale ed assistenziale della previsione di doppia decadenza che si presenterebbe come un doppio sbarramento previsto al solo scopo di rendere più difficoltoso l'esercizio del diritto" (richiamando Sez. Unite n. 1996/6491, c. Cass. n. 12516/2004).

"Si tratta - ha osservato la Corte - di un indirizzo ancora applicabile rispetto alle prestazioni liquidate prima del 6.7.2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al D.L. 98/2011, n. 98, conv. l. 111/2011. Esso è stato pure richiamato a fondamento della sentenza n. 69/2014 con la quale la Corte Cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della nuova disciplina della decadenza introdotta nel 2011 per le liquidazioni parziali nella sua (limitata) portata retroattiva, in relazione ai "giudizi in corso in primo grado". E ciò, proprio perché si tratta di disciplina diversa da quella precedentemente in vigore, per come delineata in base alla giurisprudenza delle Sez. Unite. La Corte Cost. ricorda infatti nella stessa sentenza che in sede di esegesi della precedente normativa "le sezioni unite della Corte di cassazione già con sentenza n. 6491 del 1996 avevano affermato - e con successiva pronuncia n. 12720 del 2009 hanno ribadito - che la decadenza ivi prevista non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l'Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale".

Quanto all'eccezione di prescrizione dei ratei eventualmente spettanti, deve osservarsi che il Rinaldi ha proposto domanda di riliquidazione all'INPS in data 17/3/2014 a fronte di un pensionamento intervenuto a decorrere dal luglio 2003. La prescrizione (decennale fino al 2011) si è quindi compiuta per i ratei relativi all'anno 2004 fino al mese di marzo, ma non impedisce che il ricorrente possa reclamare quelli spettanti a decorrere da aprile 2004.

Nel merito va osservato quanto segue:

Il principio di diritto sotteso all'iniziativa processuale attorea, desumibile da alcune statuizioni della Consulta, prescrive che "la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima"

Così si è espressa Corte cost. 30.6.1994, n. 264, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma (secondo cui "per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione"), l. 29.5.1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in una fattispecie connotata dall'esercizio, durante l'ultimo quinquennio di contribuzione (dal 1983 al 1988), di attività lavorativa comportante l'accredito di contributi di minore importo (siccome conteggiati sulla base di un salario medio convenzionale) da parte di un lavoratore (in precedenza occupato alle dipendenze di terzi, con l'effetto del versamento di contributi di maggior consistenza), il quale aveva già conseguito (nel 1979) l'anzianità contributiva (oltre ventotto anni) sufficiente ad assicurargli il diritto alla pensione di vecchiaia, una volta che avesse raggiunto l'età pensionabile.

Muovendo dalla premessa che il sistema normativo, ai fini del calcolo della pensione, prende in considerazione solo l'ultimo periodo lavorativo in quanto si presume più favorevole per il lavoratore, Corte cost. 264/94 ha chiarito che non può permettersi l'irrazionalità consistente nel depauperamento pensionistico che, invece, in alcuni casi, può derivare dall'applicazione di tale regola senza correttivi.

In particolare – si legge nella motivazione della sentenza del giudice delle leggi – "è ... irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione".

La Corte cost. 264/94, per tal via, ha ribadito, nel rapporto fra contribuzioni di diversa entità ma tutte obbligatorie, siccome rivenienti dalla prestazione di attività lavorative, il criterio che Corte cost. 26.5.1989, n. 307, occupandosi della medesima norma, cioè l'art. 3, ottavo comma, l. 297/82, aveva configurato in un caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria da parte di un lavoratore il quale aveva già conseguito l'anzianità contributiva minima prescritta per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Dello stesso tenore è Corte cost. 26.7.1995, n. 388, che dell'art. 3, ottavo comma, l. 297/82 ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore dipendente sottoposto a integrazione salariale, il quale abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa, non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della contribuzione obbligatoria.

In conclusione, pertanto, la *ratio decidendi* delle sentenze della Corte costituzionale è – come si legge nella motivazione di Corte cost. 427/97 – nel senso che, "nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (qualunque ne sia la natura: obbligatoria, volontaria o figurativa) è destinata unicamente a incrementare il livello di



pensione già consolidatosi, senza mai poter produrre l'effetto opposto di compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere; effetto questo da reputare irragionevole, oltre che contrastante con la compiuta attuazione della tutela previdenziale garantita dall'art. 38 della Costituzione".

In altre parole, il principio è esclusivamente conservativo del livello pensionistico astrattamente spettante, ancorchè non goduto in concreto, nel momento in cui matura il diritto di chiedere e di percepire la pensione; un livello rispetto al quale regressioni nel *quantum* del trattamento pensionistico non sono ammesse; un livello da salvaguardare e ripristinare, nel caso in cui le successive vicende dei rapporti lavorativo e contributivo producano l'effetto paradossale di comportarne l'abbassamento.

Ciò anche con riferimento all'ipotesi, che pure riguarda il ricorrente del presente giudizio, in cui il lavoratore, che già aveva maturato i requisiti per il pensionamento, sia stato interessato, negli ultimi anni utili alla determinazione della pensione da minore contribuzione dovuta a mobilità così come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte nella sent. n. 29903 del 2011.

Al riguardo il ctu designato (dott.ssa Loredana Frulli) nell'elaborato peritale ha chiaramente evidenziato che:

- il ricorrente aveva lavorato fin dal 1974 e fino alla data del pensionamento per società appartenenti al gruppo Bellelli e, per le mansioni svolte, era stato esposto all'amianto dall'1/1/1974 al 31/12/1992 acquisendo i benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8 legge n.257/1992;
- negli ultimi anni di attività - in particolare nel 2002 e 2003 - aveva percepito una retribuzione inferiore che aveva determinato una riduzione del proprio trattamento pensionistico spettante, pur avendo già raggiunto il requisito contributivo utile alla liquidazione della pensione.

Il ctu ha quindi elaborato il calcolo opzionale, in applicazione dei principi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n.264/1994, escludendo le retribuzioni minori degli anni 2002 e 2003.

Ha quindi concluso affermando che alla data di decorrenza del 1 luglio 2003 l'importo mensile della pensione spettante era pari ad euro 1.174,05 superiore all'importo determinato dall'Istituto in euro 1.105,09 di euro 68,96 mensili. Ha aggiunto che i calcoli effettuati dall'Istituto a corredo della memoria di costituzione (calcoli che avevano indicato in euro 1182,66 il ratco spettante a seguito del calcolo opzionale) erano errati in quanto i dati relativi alle retribuzioni degli anni 1999 e 1998 considerati non erano conformi ai dati riportati nell'estratto contributivo.

Le conclusioni espresse dalla dott.ssa Frulli, alla cui relazione scritta si fa espresso rinvio per lo sviluppo analitico dei conteggi ivi contenuti, appaiono corrette né sono state contestate con specifiche osservazioni dalle parti, per cui possono essere interamente condivise e recepite.

La domanda, pertanto, può essere accolta per quanto di ragione dichiarando il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione VO n. _____ nella misura sopraindicata di euro 1.174,05 quale ratco mensile all'origine ed ordinando, quindi, all'INPS di procedere alla relativa ricostruzione del trattamento pensionistico ed al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze maturate nei limiti della prescrizione applicabile alla fattispecie in esame, ovvero a decorrere dall'aprile 2004 oltre accessori ex art. 16, 6 comma legge n.412/91.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Istituto e vengono liquidate e distratte nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 1 luglio 2014 da _____ nei confronti dell'Inps, così provvede:



accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di anzianità nella misura di euro 1174,05 quale rateo all'origine;

condanna l'INPS alla ricostruzione, in tal senso, del trattamento pensionistico ed al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze maturate dall'aprile 2004 oltre accessori ex art.16, 6 comma, legge n.412/91;

condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1800,00 a titolo di compenso professionale ex d.m. n.55/14 oltre spese forfettarie nella misura di legge, IVA, contributo integrativo ed eventuale contributo unificato con distrazione in favore dell' avv.to Luca Maraglino dichiaratosi anticipatario.

Taranto, 28 febbraio 2019

IL GIUDICE

dott.ssa Vittoria Orlando



